

## *Compensazione di debiti previdenziali con crediti fiscali*

Recentemente, alcune sentenze dei giudici del lavoro (*sentenza Tribunale di Milano sezione lavoro n. 2207 del 19 ottobre 2021 – sentenza Tribunale di Brescia sezione lavoro n. 1251 del 22 febbraio 2022*) hanno creato dei dubbi in merito alla possibilità di compensare i debiti previdenziali mediante il ricorso ai crediti fiscali.

Sull'onda delle citate sentenze dei giudici del lavoro, l'INPS sta notificando in questi giorni atti di "accertamento d'ufficio della contribuzione versata mediante compensazione indebita" con cui richiede il riversamento di contributi compensati con crediti fiscali.

La compensazione orizzontale dei debiti previdenziali mediante crediti di natura fiscale è stata prevista dall'art. 17 del Decreto Legislativo del 09/07/1997 n. 241.

Il primo comma dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997 stabilisce che: "*i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva".*

Al secondo comma, lettera f), dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997 viene inoltre precisato che: "*Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dei committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*".

Pertanto, sulla base di quanto contenuto nell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 l'interpretazione dei giudici del lavoro **appare del tutto errata**.

Infatti, anche l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 452/E del 27 novembre 2008, sostiene che *“ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, è possibile utilizzare gli importi a credito per il pagamento, mediante modello F24, dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi (c.d. compensazione orizzontale)”* e specifica che *“In particolare, nell’ipotesi di compensazione del credito tributario con debiti previdenziali, mediante modello F24, il sistema informatico procede automaticamente all’imputazione della somma nella contabilità dell’ente beneficiario (Inps) contro addebito a carico dell’ente depositario del credito (Erario)”*.

Pur non condividendo l’interpretazione dei giudici del lavoro, con la presente vogliamo avvisarvi che, **salvo vostre comunicazioni contrarie**, continueremo a seguire la stessa procedura che abbiamo sempre adottato, anche se sussiste la concreta possibilità che tali compensazioni dei debiti previdenziali con crediti fiscali possano essere contestate dall’INPS.

Si auspica da molte parti un intervento legislativo chiarificatore.